



Comune di Soazza

Cantone dei Grigioni

Regolamento acquedotto Cumigneira – Bécc – Cramégn – Soazza

Approvato dall'Assemblea comunale del 25 aprile 2008

Regolamento per il prelievo dei contributi d'allacciamento e della tassa annuale d'utilizzazione

Indice

Art. 1	Campo d'applicazione
Art. 2	Contributi dei proprietari di immobili
Art. 3	Altri contributi
Art. 4	Contributo d'allacciamento
Art. 5	Calcolo del contributo d'allacciamento
Art. 6	Contributi speciali
Art. 7	Responsabilità del Comune
Art. 8	Responsabilità del proprietario
Art. 9	Allacciamento alla condotta comunale
Art. 10	Utilizzo inadeguato dell'acqua
Art. 11	Disattivazione momentanea
Art. 12	Tassa d'uso
Art. 13	Fatturazione
Art. 14	Diritto d'ipoteca legale
Art. 15	Contravvenzioni, multe
Art. 16	Disposizioni particolari
Art. 17	Ricorsi, rimedi legali
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento è applicabile per tutte le proprietà, edificate e non edificate, indipendentemente se già allacciate ad una condotta privata facente capo alla rete comunale esistente.

Art. 2 Contributi dei proprietari di immobili

I proprietari di immobili (particelle edificate) sono tenuti al versamento dei seguenti contributi:

- a) Un contributo unico d'allacciamento che viene utilizzato per il finanziamento delle spese di costruzione della rete d'erogazione dell'acqua potabile.
- b) Una tassa annuale d'utilizzazione che serve per finanziare le spese d'esercizio e di manutenzione.

Art. 3 Altri contributi

Contributi per allacciamenti alla rete d'erogazione dell'acqua potabile per particelle non edificate.

Art. 4 Contributo d'allacciamento

4.1 Obbligatorietà

Il diritto d'allacciarsi alla rete d'erogazione dell'acqua potabile è soggetto al rilascio del relativo permesso comunale, concesso dal Municipio di volta in volta al proprietario.

4.2 Definizione

È l'ammontare del contributo che il proprietario di un immobile (particella edificata), o di una particella non edificata, deve versare al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione d'allacciamento, accettando nel contempo le condizioni in essa contenute, comprese le modalità di pagamento.

Il contributo viene prelevato anche dai proprietari di immobili (particelle edificate), o di particelle non edificate, già allacciati alla rete di distribuzione attuale ed anche per allacciamenti temporanei.

Art. 5 Calcolo del contributo d'allacciamento

Per il rifacimento, ampliamento o rinnovo dell'impianto ai proprietari:

- a) di immobili sugli alpi già allacciati
- b) di immobili su particelle private non ancora allacciati
- c) di particelle non edificate non ancora allacciate

sarà prelevata una tassa di:

- Fr. 1'300.00 per il pto. a)
- Fr. 5'000.00 per il pto. b)
- Fr. 1'300.00 per il pto. c)

I proprietari di immobili sugli alpi che hanno già pagato una tassa d'allacciamento sarà bonificato un importo di Fr. 300.00.

Allacciamenti provvisori vengono concessi a partire dalle fontane comunali o dalle vasche di rottura o comunque da impianti comunali. Il posto viene definito dal Municipio.

La tassa per questi allacciamenti verrà decisa di volta in volta dal Municipio.

Art. 6 Contributi speciali

Per casi particolari il Municipio è autorizzato a fissare adeguate tasse d'allacciamento e d'uso anche superiori a quelle stabilite nella presente ordinanza.

Art. 7 Responsabilità del Comune

Il Comune è responsabile su tutta la tratta della rete d'erogazione partendo dalla captazione della sorgente di Cumigneira.

Art. 8 Responsabilità del proprietario

Per gli allacciamenti privati facenti capo alla tratta comunale è responsabile il singolo proprietario.

Art. 9 Allacciamento alla condotta comunale

L'esecuzione dell'allacciamento alla condotta comunale è di competenza dell'incaricato comunale, le relative spese a carico del richiedente.

Art. 10 Utilizzo inadeguato dell'acqua

Nel caso di un uso inadeguato dell'acqua il Comune si riserva il diritto d'imporre la disattivazione del collegamento alla rete comunale senza per contro restituire sia la tassa d'allacciamento che la tassa d'uso.

È espressamente vietato lasciare defluire l'acqua in modo continuo (fontane, turbine o altro).

Art. 11 Disattivazione momentanea

In caso di una disattivazione momentanea dell'impianto per necessità pubbliche quali la manutenzione e gli interventi sulla rete d'erogazione, come pure l'interruzione senza preavviso per lo spegnimento d'incendi, non da diritto ad alcun risarcimento.

Art. 12 Tassa d'uso

La tassa d'uso annuale che viene applicata ammonta a Fr. 50.00.

Art. 13 Fatturazione

La tassa annuale verrà addebitata per tutto l'anno d'esercizio al proprietario che figura al momento della fatturazione, non tenendo conto di eventuali trapassi avvenuti in precedenza.

Art. 14 Diritto d'ipoteca legale

Per tutte le tasse il Comune ha un diritto di pegno legale ai sensi degli art. 130 e segg. della Legge d'introduzione al CCS (LICCS)

Art. 15 Contravvenzioni, multe

Le contravvenzioni alla presente ordinanza verranno punite dal Municipio con una multa minima di Fr. 200.00 e massima di Fr. 1'000.00, in caso di recidiva fino a Fr. 10'000.00.

Il Municipio può inoltre obbligare il trasgressore ad eliminare quegli impianti non conformi alle presenti disposizioni (vedi anche art. 9 e 10) e a risarcire eventuali danni causati. Se necessario il Municipio può procedere d'ufficio all'eliminazione degli impianti difettosi a spese del renitente.

Art. 16 Disposizioni particolari

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento decide il Municipio.

Art. 17 Ricorsi, rimedi legali

Contro le decisioni del Municipio è ammesso ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Ogni e qualsiasi analoga precedente disposizione comunale in materia, sull'oggetto menzionato, viene abrogata.

Soazza, 25 aprile 2008

Per il Comune di Soazza

Il Presidente comunale:

L. Mantovani



Il Segretario comunale:

P. Bottelli